

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Matera

Via degli Aragonesi, 55 – 75100 - Matera

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2027 -2029

Redatto dal **Dr. Francesco Paolo Loperfido**
(*Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa*)

Adottato con Atto di Deliberazione del Consiglio Direttivo n. __ /2027 in data _/__/2027

INDICE

PREMESSA

I PARTE

1.L' ORGANIZZAZIONE DELL' ORDINE PROVINCIALE

2. SOGGETTI COINVOLTI NELLA ATTUAZIONE DEL PTPCT E COMPITI DELL'RPCT

3.LA PROCEDURA DI REDAZIONE DEL PTPCT

4. DEFINIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

5.CONTESTO INTERNO

6. CONTESTO ESTERNO

7. MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

8.MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

9. MONITORAGGIO DELLE MISURE DI PREVENZIONE

II PARTE

10. SEZIONE TRSAPRENZA

11. QUALITA' DEI DATI PUBBLICATI

12. ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO

13. PRIVACY E RISERVATEZZA

ENTRATA IN VIGORE

Premessa

L'approccio metodologico che ha accompagnato la redazione dell Piano triennale della prevenzione della corruzione 2027 - 2029 (c.d. PTPCT), è stato totalmente stravolto in ragione della necessità di fornire una lettura più attenta della disciplina contenuta nel Piano Nazionale Anticorruzione 2025 (PNA) adottato con Delibera n. 19 del 28 gennaio 2026 e dei suoi allegati, con uno sguardo alla Delibera n. 777 del 24 novembre 2021 riguardante "*proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali", senza tralasciare il PNA 2019 e in particolare l' Allegato 1) che* ha riscritto il sistema di gestione del rischio , attraverso un passaggio da un approccio quantitativo e quindi numerico per calcolare il livello di esposizione a rischio dei processi amministrativi ad un approccio di tipo *qualitativo motivazionale* **fondato su alcuni indicatori di rischio di volta in volti predefiniti e predeterminati, la cui misurazione contribuirà a rivelare il livello di esposizione a rischio del processi mappati nel piano.**

Il cambio di passo risulta, altresì, necessario dovendo l'Ente adeguare la strategia di lotta alla corruzione alle indicazioni contenute nel PNA 2025, ma anche ai numerosi atti interpretativi adottati dall' ANAC e che di fatto contribuiscono a dare una nuova lettura delle misure di prevenzione alla luce delle modifiche normative intervenute negli ultimi anni.

In tale contesto vanno collocate le delibere nn. 495 del 25 settembre 2024 e quelle di dicembre 2025, in particolare la Delibera n. 481 e 497, approvate dall' Autorità in virtù dei poteri riconosciuti nell' art 48 del d.lgs. n. 33/13, la Delibera ANAC n. 478 del 26 novembre 2025 in materia di whistleblowing e le delibere n. 464 del 26 novembre 2025 e la delibera n. 92 dell'11 marzo 2026 sulle cause di inconferibilità/ incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/13.

I PARTE

1. L' organizzazione dell' Ordine Provinciale

Gli Ordini Provinciali sono disciplinati dal D.lgs. C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 – *Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse*, e le loro funzioni e attività sono regolamentate dal D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 – *Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse; inoltre le attività degli Ordini sono anche disciplinate dalla* L. n. 3/2018 del 11 gennaio 2018 - *Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonchè*

disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute (c.d.: "Legge Lorenzin").

Gli organi dell'Ordine Provinciale sono:

a) Assemblea degli Iscritti: è costituita dagli iscritti all'Albo provinciale. I compiti e le attribuzioni sono definiti dalla Legge Costitutiva.

b) Consiglio Direttivo: è un organismo eletto dall'Assemblea degli Iscritti. I compiti e le attribuzioni
sono definiti dalla Legge Costitutiva. Per il suo funzionamento può dotarsi di Regolamenti Interni che devono essere approvati dall'Assemblea degli Iscritti e inviati alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani (FNOVI). Il numero dei componenti è variabile in base al numero degli
iscritti.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Matera si compone attualmente di n. 7 Consiglieri :

Presidente – dr. Vincenzo Nola
Vice Presidente – dr. Francesco Loperfido
Consigliere Segretario – dr. Francesco Locantore
Consigliere Tesoriere – dr.ssa Paola Petrocelli
Consigliere - dr.ssa Chiara De Filpo
Consigliere – dr. Giuseppe Corrado

c) Collegio dei Revisori: è un organismo eletto dall'Assemblea degli Iscritti. I compiti e le attribuzioni sono definiti dalla Legge Costitutiva e dalla normativa che ne disciplina i compiti e le attività. **Componenti : Vito Natile Martino e Rocchina Carmela Rizzuti (membri effettivi) – Francesco Coretti (membro supplente)**

Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, l'Ordine Provinciale può costituire al proprio interno Commissioni per lo svolgimento di attività inerenti al fine istituzionale. I componenti delle Commissioni possono essere sia interni al Consiglio Direttivo che esterni al medesimo.

2. Soggetti coinvolti nell' attuazione del PTPCT e compiti dell' RPCT

Le funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine sono attribuite dal Consiglio dell'Ordine e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza.

- **Al Consiglio direttivo spetta** :

- nominare l' RPCT e assicurare che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo

svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1, co. 7, l. 190/2012);

- Fissare gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza come previsto dall' art 1 c. 8 , l. n. 190/12**:**

- adottare il PTPCT (art. 1, co. 7 e 8, l. 190/2012).

❖ **Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** è stato individuato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 6 del 28 maggio 2025 nella persona del dr. Francesco Paolo Loperfido. I suoi compiti sono tutti declinati nella Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 e di seguito richiamati :

- predispone – in via esclusiva il PTPCT e lo sottopone al Consiglio dell' Ordine per la necessaria approvazione.
- segnala all'organo di indirizzo le "disfunzioni" inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
- vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano», con particolare riguardo alle attività ivi individuate.
- verifica l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.
- rediga la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC;
- Sollecita la nomina del RASA e monitora i flussi informativi;
- svolge anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza;
- si occupa dei casi di riesame dell'accesso civico: "Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di legge, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni".
- cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione ad ANAC dei risultati del monitoraggio.

In tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

Ai sensi dall'art. 15, d.lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni ad ANAC. A tale proposito è utile ricordare che l'Autorità , con Delibera ANAC n. 464 del 26 novembre 2025 ha sostituito la delibera ANAC N. 831 del 3 agosto 2016, in tema di vigilanza interna ed esterna sul rispetto del precitato decreto.

- **I Dipendenti**

- Osservano le misure di prevenzione della corruzione contenute nella sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO
- **Segnalano all' RPCT ex d.lgs. n. 24/23 *violazioni del diritto nazionale e dell' unione europea***
- Segnalano casi di personale conflitto di interesse (ex art 6 bis l. n. 241/'90 e art 6 e7 del D.P.R. n. 62/13 **modificato dal DPR n. 81/23**)

- **Tutti i soggetti esterni** che operano per il conseguimento degli scopi e degli obiettivi dell' Ordine, (collaboratori, consulenti, fornitori, etc.) sono tenuti a:

- Osservare le misure contenute nel PTPCT
- Osservare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento
- Segnalare disfunzioni in ordine alla attuazione della L. n 190/12 *secondo Regolamenti ANAC nn. 328 /329 e 330 del 29 marzo 2017 modificati a novembre 2025*
- segnalare violazioni del diritto nazionale e dell' unione europea ai sensi del d.lgs. n. 24/23.

3. La procedura di redazione del piano di prevenzione della corruzione

Per l'aggiornamento del Piano è stata seguita, una procedura aperta alla partecipazione di interlocutori interni ed esterni all'amministrazione.

All'uopo viene pubblicato *un avviso di consultazione pubblica* con il quale è data informazione della necessità da parte del Consiglio direttivo dell' Ordine dei medici veterinari di provvedere ad aggiornare il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza relativo al

triennio 2027- 2029 e *un modulo osservazioni* per consentire a tutti i soggetti esterni di far pervenire le proprie osservazioni su indirizzi di posta istituzionali e su modelli per l'occasione predisposti.
La bozza di piano , insieme all' avviso e al modulo osservazioni viene quindi pubblicato nel sito web istituzionale per la consultazione on line da parte di soggetti portatori di interessi, sia singoli individui che organismi collettivi, ed eventuali loro osservazioni secondo lo schema di seguito declinato: **Non sono /sono pervenute osservazioni**
Quelle che perverranno, anche dopo la pubblicazione , verranno inserite in apposita sezione del P.T.P.C. e serviranno per gli aggiornamenti al Piano in prosieguo.
Dopo l'approvazione il PTPCT viene adeguatamente diffuso mediante pubblicazione definitiva nel sito istituzionale dell'Ente (Sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti /corruzione e in disposizioni generali / atti generali) .

Con le medesime modalità verrà data diffusione degli aggiornamenti annuali del Piano

4. Definizione degli obiettivi strategici

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1 comma 8 della L.190/2012, spetta alla competenza esclusiva dell'organo di indirizzo politico, in questo caso, al Consiglio direttivo dell' Ordine definire gli obiettivi strategici.
Per l' anno 2027 sono stati individuati gli obiettivi di seguito richiamati:

a) **Obiettivo strategico Anticorruzione :** avvio delle politiche e strategie di lotta alla corruzione
b) **Obiettivo strategico Trasparenza** : *Informatizzazione ed implementazione dei flussi informativi in seno alla Sezione Amministrazione Trasparente grazie all' acquisto di un applicativo aggiornato alle delibere ANAC nn. 495/481/497 del 2025 .*

E' fatto obbligo al Consiglio dell'Ordine di vigilare sul rispetto e l' attuazione dei precitati obiettivi strategici attraverso un' attività di impulso del RPCT .

5. Contesto interno

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità di un ente pubblico o pubblica amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.
Per tali motivi, le disposizioni del PTPCT 2027 /2029, oltre al personale dipendente, si applicano,

nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti soggetti:

I componenti del Consiglio;

I componenti delle Commissioni (anche esterni);

Al Collegio dei revisori

Ai consulenti;

Ai titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

Tuttavia, il contesto interno, essendo caratterizzato dall'assenza di profili di criticità nell'attuazione della disciplina, permette di considerare il Consiglio dell'Ordine avulso da qualsivoglia penetrazione corruttiva avendo lo stesso Consiglio gli anticorpi per far fronte all'eventuale verificazione di eventi negativi.

6. Contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'ente e, in questo caso l'ordine dei medici veterinari di Matera, si trova ad operare e che possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione. Si tratta di una fase preliminare indispensabile, se opportunamente realizzata, in quanto consente a ciascuna amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche, e non solo, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera. Per l'analisi del fenomeno, quindi, sulla scorta di quanto consigliato anche dall'ANAC è di ausilio la lettura di quanto riportato nella relazione del I e II semestre del 2024 della Direzione investigativa antimafia e consultabile per intero al seguente link : https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/relazioni-semestrali/#relazione-sullattivita-nel-2024/1/

7. Mappatura dei processi e gestione del rischio

Il processo di gestione del rischio definito nel presente piano è il frutto delle indicazioni metodologiche e dei suggerimenti presenti nell'Allegato 1 al PNA 2019.

Tale processo comprende le seguenti fasi:

a) mappatura dei processi attuati dall'amministrazione;

b) valutazione del rischio per ciascun processo;

c) trattamento del rischio

Per *mappatura dei processi* si intende la ricerca e descrizione dei processi attuati all'interno dell'Ente al fine di individuare quelli potenzialmente a rischio di corruzione, secondo l'accezione ampia contemplata dalla normativa e dai P.N.A.

Essa è riportata in unica griglia come allegato del presente documento, insieme alla indicazione delle misure di prevenzione che l'Ordine intende attuare nell' anno 2024 e dei soggetti responsabili della loro attuazione.

In base all'allegato 1 al PNA 2019, tale attività consiste appunto nella individuazione dei processi e soprattutto nello stabilire l'unità di analisi (il processo). Dopo aver identificato i processi, la descrizione del processo è una fase particolarmente rilevante, in quanto consente di identificare più agevolmente le criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento al fine di inserire dei correttivi. Il Tutto è destinato a confluire in una rappresentazione grafica che rispetto al passato si caratterizza per un approccio qualitativo basato su criteri, oggi definiti "indicatori" che consentono di pervenire ad una valutazione complessiva e ad un giudizio sintetico sul livello di esposizione a rischio di un processo.

Riguardo, nello specifico alla valutazione del rischio in base al nuovo PNA 2019, si articola sempre in tre fasi: *l'identificazione, l'analisi e la ponderazione.*

L'identificazione del rischio

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo. Questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione. L'identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi. L'identificazione degli eventi rischiosi porta alla creazione del c.d. ***registro dei rischi*** collegati all'oggetto di analisi scelto dall' Ordine che è il processo nel suo complesso.

L'analisi del rischio

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

L'analisi è essenziale al fine di comprendere i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione.

Scelta dell'approccio valutativo

Come precisato nell'allegato 1 al PNA 2019, l'approccio utilizzabile per stimare l'esposizione delle organizzazioni ai rischi può essere *qualitativo*, *quantitativo o misto.*

Considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), l'ANAC suggerisce di utilizzare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza.

Individuazione dei criteri di valutazione

Coerentemente all'approccio qualitativo suggerito nel presente allegato metodologico, i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in ***indicatori di rischio*** (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti.

Per tali motivi il Consiglio ha provveduto a rifare la mappatura dei processi, scegliendo come oggetto di analisi, ai fini della valutazione del rischio, il processo analizzato nel suo complesso, provvedendo ad utilizzare solo alcuni degli indicatori considerati nel precitato allegato 1) al PNA 2019 e di seguito riportati, al fine di ottenere un giudizio sintetico sul livello di esposizione a rischio di ciascun processo:

a) Discrezionalità: il processo è discrezionale o parzialmente vincolato da norma di legge o Regolamento?
b) Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all' esterno dell'ente?
c) Impatto organizzativo: il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?
d) La trasparenza dei dati pubblicati

Come ribadito nella Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021, nell'identificare **le aree a rischio corruttivo**, ad avviso dell' Autorità, occorre limitarsi a considerare quelle espressamente previste dal legislatore all'art. **1, c. 16, l. 190/2012** : a) *autorizzazione/concessione*; b) *contratti pubblici*; c) *concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi*; d) *concorsi e prove selettive*; e un numero ridotto di altre aree ritenute di maggiore significatività ai fini della prevenzione della corruzione, come, ad esempio, **le tre aree specifiche** indicate **nell'Approfondimento III "Ordini e**

collegi professionali", § 2, contenuto nella Parte speciale del PNA 2016, individuate a seguito del confronto avuto con rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali e di seguito riportate:

1) **Formazione professionale continua**

2) **Rilascio di parere di congruità**

3) **Indicazioni di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici**

Non è un caso se l' Ordine dei medici veterinari di Matera ha provveduto a mappare i procedimenti delle aree di competenza e in generale i procedimenti che lo caratterizzano tenendo presente le attività specifiche svolte dall' Ordine.

1.) La Formazione professionale continua

La fonte di disciplina della formazione professionale continua è il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale emanato dai singoli Consigli nazionali ex art. 7, co. 3, d.p.r. 137/2012 ed eventuali linee di indirizzo/linee guida per l'applicazione dello stesso.

Rientrano in questa area di rischio i processi di seguito declinati:

- esame e valutazione, da parte dei Consigli nazionali, della domanda di autorizzazione degli "enti terzi" diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, d.p.r. 137/2012);
- esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
- vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da parte dei Consigli nazionali o dagli ordini e collegi territoriali;
- organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio nazionale e degli ordini e collegi territoriali.

Possibili eventi rischiosi

- Mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei Regolamenti interni, o alterazioni documentali volte a favorire l' accreditamento di determinati soggetti.
- Inefficiente organizzazione o mancata vigilanza sugli enti terzi autorizzati all' erogazione della formazione;
- Mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti

2.) Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali

La fonte della disciplina di questa attività è contenuta nell'art. 5, n. 3), legge 24 giugno 1923 n. 1395, nell'art. 636 c.p.c. e nell'art. 2233 c.c. Nonostante l'abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del dl 1/2012 (come convertito dalla l. 27/2012), sussiste ancora la facoltà dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla «liquidazione di onorari e spese» relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento.

Il parere di congruità resta, quindi, necessario per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento "monitorio" della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell'art. 2233 c.c.. Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.
Per tali motivi, nell' eventualità dello svolgimento della predetta valutazione da parte degli ordini o collegi territoriali, possono essere considerati come **eventi rischiosi**:

- L' incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali
- L' effettuazione di un' istruttoria lacunosa o parziale per favorire l' interesse del professionista
- Valutazione erronea delle indicazioni in fato e di tutti i documenti a corredo dell' istanza e necessari alla corretta valutazione dell' attività professionale

3.) Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi

Questa area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui il Consiglio è interpellato per la nomina a vario titolo di professionisti ai quali conferire incarichi. **Possibili eventi rischiosi** sono legati alla

procedura di nomina dei professionisti, fatta in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza.
Tale violazione può concretarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'ordine o collegio incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici adeguati allo svolgimento dell'incarico.

NB:

Considerato, tuttavia, che le attività svolte dagli ordini e collegi professionali sono eterogenee, ciascun ente, nell'individuare le aree a rischio specifico, tiene naturalmente conto di quelle che afferiscono alle funzioni di propria competenza

L' RPCT ha provveduto ad effettuare una ricognizione dei processi attivi nell' ente, come risulta dall' allegato al presente piano 2027 - 2029 a cui si rinvia.

8. Le misure di prevenzione della corruzione cd. Generali

Le **misure generali di prevenzione della corruzione** sono un insieme di strumenti organizzativi, normativi e comportamentali adottati dalle pubbliche amministrazioni (e dagli enti a esse equiparati) per ridurre il rischio di fenomeni corruttivi e di *maladministration* (cattiva gestione della cosa pubblica).

Queste misure sono previste dalla **Legge n. 190/2012** (legge anticorruzione) e specificate nei vari **Piani Nazionali Anticorruzione (PNA)** emanati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC. A differenza delle misure *specifiche* (tarate su singoli processi a rischio), quelle **generali** si applicano trasversalmente a tutta l'organizzazione dell'ente.

Di seguito le misure che verranno disciplinate, al fine di effettuare una programmazione temporale coerente con le esigenze dell'Ordine.

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CODICE IDENTIFICATIVO MISURA

Il Codice di Comportamento	M01
Monitoraggio delle situazioni di insussistenza del conflitto di interessi	M02
Il Whistleblowing	M03
La Formazione	M04
La rotazione	M05
Le cause di inconferibilità/ incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/13	M06

M01) Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, è stato emanato il Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**.** Tale regolamento definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. Esso rappresenta una delle "azioni e misure" principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato.

In attuazione di quanto previsto dal decreto legge cosiddetto 'PNRR2' (d.l. n. 36/2022) è stato dato il via al "*Regolamento recante le modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti pubblic*i".

Il 1° dicembre 2022 in Consiglio dei ministri è stato approvato lo schema di Regolamento recante modifiche al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e sono stati integrati gli elementi costitutivi della Milestone M1C1-56, **del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)** di riforma della Pubblica Amministrazione. Dopo le interlocuzioni istituzionali con il Consiglio di Stato, espresse con i pareri n. 93 del 19 gennaio 2023 e n. 584 del 14 aprile 2023, è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri il **D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81,** *Regolamento concernente modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante :"Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165",* **entrato in vigore il 14 luglio 2023 di modifica e non di abrogazione del vecchio codice generale.**

Azione da intraprendere nel triennio

Anno 2027: adozione di un codice di comportamento agganciato alle novità normative introdotte dal DPR n. 81/23

Anno 2028: adozione di direttiva ad hoc

Anno 2029: attivazione di percorsi formativi su etica pubblica e comportamento etico

M02) Monitoraggio delle situazioni di insussistenza del conflitto di interessi

La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell'interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente. Si tratta dunque di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l'amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria.
Non esiste ad oggi una norma che disciplina tutte le ipotesi di conflitto di interesse, per tali motivi soccorrono le norme contenute nel codice di Comportamento (DPR n. 62/13 artt. 6 e 7), l' art 51 del c.p.c. e oggi l' art 16 del nuovo codice appalti.

Azioni da intraprendere nel triennio.

Anno 2027: verifica a campione della sussistenza della c.d. clausola di stile di cui all' art 6 bis, l. n. 241/'90 nei verbali di Consiglio e precisamente su almeno 3 atti adottati nel I e nel II semestre , scelti tramite il meccanismo del sorteggio, con pubblicazione del relativo verbale in Amministrazione Trasparente. Ricognizione della modulistica in uso dall' Ordine anche in relazione alla nomina dei consulenti e collaboratori.

Anno 2027: conferma della misura adottata nel 2025 e implementazione dei controlli su almeno 7 delibere tramite il meccanismo del sorteggio nel I e II semestre. Adozione di direttiva ad hoc
Anno 2028: conferma della misura adottata nel 2026 e implementazione dei controlli su almeno 9 delibere adottate dal Consiglio dell' Ordine tramite il meccanismo del sorteggio nel I e II semestre.

M03) Il whistleblowing

Con il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito il "Decreto"), l'Italia ha finalmente recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio in tema di protezione

delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell'Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Il D.lgs. 24/2023 ha, tuttavia, abrogato le precedenti disposizioni che in Italia regolamentavano la materia (Legge 179/2017, art 54 bis dl.gs. n. 165/01) e imposto una rilettura della disciplina, affidando allo strumento della segnalazione una primaria rilevanza nella prevenzione delle violazioni normative e assicurando ai segnalanti una più penetrante tutela.

È mutato, infatti, non solo l'ambito soggettivo delle segnalazioni e, quindi i soggetti tutelati dalla nuova normativa, ma anche l'ambito oggettivo, corrispondente a cosa può oggi essere oggetto di segnalazione, (si rinvia all' art 1 e 3 del d.lgs. n. 24 /2023).

Il decreto, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni.

Il legislatore ha disposto che debbano essere approntati all'interno degli enti cui si applica la normativa appositi "canali interni" per ricevere e trattare le segnalazioni. Il ricorso a questi canali viene incoraggiato, in quanto più prossimi all'origine delle questioni oggetto della segnalazione. La preferenza accordata ai canali interni si evince anche dal fatto che, solo ove si verifichino particolari condizioni specificamente previste dal legislatore, allora i segnalanti possono fare ricorso al "canale esterno" attivato presso ANAC o il ricorso alla divulgazione pubblica, fermo restando che è sempre ammesso il ricorso all' Autorità giudiziaria.

In base all'art 4 c. 5 del d.lgs. n. 24/23, destinatario delle segnalazioni è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Azioni da intraprendere nel triennio

Anno 2027: attivazione della piattaforma gratuita whistleblowingPA e ricognizione delle procedure interne di segnalazione in modalità digitale e cartacea

Anno 2028 : adozione di direttiva ad hoc

Anno 2029: previsione di formazione ad hoc sul decreto e sulle nuove linea guida ANAC approvata con Delibere n. 478 e n. 479 il 26 novembre 2025.

M04) La formazione

Il Consiglio dell' Ordine dei medici veterinari di Matera di intesa con il Responsabile della prevenzione e della corruzione, in maniera del tutto innovativa rispetto al passato, ha avviato un percorso formativo teorico- pratico con l' obiettivo di far conseguire al personale interno all' ente e ai membri del Consiglio una piena conoscenza della l. n. 190/12 e dei suoi decreti attuativi,

attraverso non solo l'analisi degli istituti, ma anche con uno sguardo alla loro applicazione concreta in considerazione delle caratteristiche dell' ente stesso.

Nell' anno in corso , si procederà con la formazione teorico pratica sull' attuazione delle misure programmate nel presente documento (conflitto di interessi ex artt. 6 bis, l. n. 241/'90, art 16 del nuovo codice appalti, art 6 e 7 del codice di comportamento e alla luce dei recenti orientamenti del Consiglio di Stato n. 9237/2024 e n.30/2025, codice di comportamento di recente adozione da parte dell' ente, whistleblowing con approfondimento della nuova linea guida n. 479/25 di modifica di quella approvata con Delibera n. 311/2023 e della nuova dedicata alla gestione delle segnalazioni interne n. 478/25 e del Regolamento n. 301 del 12/07/2023 modificato con Delibera ANAC n. 329 il 30 luglio 2025 , etica pubblica e comportamento etico, la nuova trasparenza amministrativa .Sono previste 3 giornate formative in presenza in considerazione delle innumerevoli novità che hanno riguardato non solo la disciplina della trasparenza, ma anche quella dell' anticorruzione in generale.

Nel 2027 e nel 2028 si aggiornerà ulteriormente la misura in rapporto agli esiti dell' anno precedente e alle novità normative sopravvenute.

M05) La rotazione del personale

La rotazione del personale rappresenta una delle misure di prevenzione più importanti previste dalla L. n. 190/12.

L'ANAC ha illustrato in diverse occasioni (**PNA 2019 Allegato 2 approvato con Delibera 13 /11/2019 n. 1064**) l'importanza che riveste la rotazione c.d. ordinaria, misura in grado di consentire l'alternanza tra più soggetti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, così da ridurre il rischio che possano crearsi consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Tuttavia, ai fini dell' applicazione della misura come ribadito dall' ANAC pure negli orientamenti 2022- 2024 occorre guardare alle dimensioni dell' ente, alle professionalità presenti all' interno dell' ente.

L'istituto della rotazione ordinaria non risulta praticabile presso l'Ordine dei medici veterinari di per i ridotti requisiti dimensionali dell'organico, ovvero una semplice unità lavorativa in part time. Ad ogni modo si rappresenta che i processi decisionali sono in capo al Consiglio direttivo e che pertanto la rotazione, oltre a non essere praticabile, risulta superata dalla circostanza che nessuna delega è attribuita ai dipendenti né relativamente a scelte né relativamente a spese.

M06) Le cause di inconferibilità/ incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/13

La natura giuridica degli Ordini e dei Collegi professionali è quella di enti pubblici non economici ai quali si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013, come risulta dalle seguenti norme:
Nel PNA 2025 approvato con Delibera n. 19 il 28 gennaio 2026 e pubblicato in G.U. serie generale n. 41 del 19 febbraio 2026 , l' Autorità ha dedicato una sezione al d.lgs. n. 39/13 in considerazione delle modifiche normative apportate al decreto (l. 12 aprile 2022 n. 35, l. 5 marzo 2024 n. 21, l. 8 agosto 2025 n. 122 , l. 9 maggio 2025 n. 69) a cui hanno fatto seguito alcuni suoi importanti atti interpretativi .
In particolare si segnala che, con Delibera n. 464 il 26 novembre 2025 , l' Autorità ha provveduto ad adottare un provvedimento che di fatto sostituisce la Delibera ANAC n. 833/2016 chiarendo compiti e funzioni di vigilanza interna, cioè rimessa all' RPCT ex art 15 del d.lgs. n. 39/13 ed esterna, cioè che ricade sull' ANAC con una precisazione importante sulla natura giuridica degli atti che può adottare . La delibera afferma, infatti, che si tratta di provvedimenti di accertamento costitutivo di effetti giuridici; pertanto, le parti coinvolte devono quindi adeguarsi a quanto statuito dall'Autorità, con la facoltà eventualmente di impugnare l'atto dinanzi al giudice amministrativo.
Inoltre , il nuovo PNA reca l'**allegato 1) al PNA 2025 contenente gli schemi esplicativi per una corretta applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/13**, a cui ha fatto seguito **la Delibera dell' 11 marzo 2026 relativa ai nuovi moduli ad hoc per tipologia di ente**

Azioni da intraprendere nel triennio
Anno 2027 : in maniera del tutto innovativa rispetto al passato, sarà cura dell' RPCT procedere ad effettuare una verifica tramite casellario giudiziario della insussistenza di cause di inconferibilità una volta acquisito dal Presidente del Consiglio e dai membri il modulo compilato con pubblicazione del verbale a seguito della risposta data dalla Procura interpellata in Amministrazione Trasparente sottosezione altri contenuti/ corruzione
Anno 2028 : verifica di eventuali situazioni di incompatibilità dei consiglieri e redazione di un verbale da pubblicare in Amministrazione trasparente sottosezione altri contenuti/ corruzione
Anno 2029 : adeguamento della misura in rapporto agli esiti del 2027.

9.Monitoraggio delle misure di prevenzione

Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle

singole misure di trattamento del rischio; per tali motivi, in maniera del tutto innovativa rispetto al passato, è stato previsto un monitoraggio, almeno **1 volta all' anno entro e non oltre il 30 novembre** su tutte le misure descritte nel presente PTPCT 2027-2029. Di questa attività ne viene poi dato atto in un verbale c.d. verbale di monitoraggio, pubblicato in Amministrazione Trasparente "*altri contenuti / corruzione"*. L' attività di monitoraggio, necessaria per valutare un riesame periodico della strategia di lotta alla corruzione messa in atto dall' Ordine, si ripeterà sia per l' anno in corso che per il **2028** e **2029.**

II PARTE

10. Sezione trasparenza

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ha tra l'altro, modificato numerose disposizioni del d.lgs. 33/2013 in una logica di semplificazione degli oneri e, nel contempo, di maggiore accesso a dati e documenti detenuti da soggetti pubblici. In particolare, nell'introdurre l'art. 2 bis, co. 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013, la nuova disciplina ha chiarito che il regime della trasparenza previsto per tutte le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali "in quanto compatibile".

Gli ordini e i collegi professionali sono quindi tenuti a osservare la disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione nonché gli orientamenti del presente PNA, secondo quanto previsto dal d.lgs. 97/2016 ed, in particolare, dagli artt. 3, 4 e 41 che hanno modificato, rispettivamente gli artt. 2 e 3 del d.lgs. 33/2013 e, tra l'altro, l'art. 1 c. 2 della l. 190/2012.

Sul punto, l' ANAC ha precisato che la compatibilità va valutata a seconda della tipologia di ente considerato, motivo per cui, l'applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 deve essere coordinata con le disposizioni previste per lo stesso ente (in questo caso l' ordine professionale) in altre fonti normative, per evitare duplicazioni di adempimenti.

Di recente il Tar Lazio, sezione prima quater con sentenza n. 13446/2020 è ritornato sul tema della " compatibilità degli obblighi di pubblicazione" ed ha affermato che "gli Ordini professionali non soggiacciono ai medesimi obblighi di trasparenza previsti in generale per le PA".

A questa conclusione è pervenuto valorizzando il dato normativo, la natura degli ordini e attraverso una rilettura delle linee guida dell' ANAC. **Nella Delibera n. 777/2021, l' Autorità Nazionale**

Anticorruzione riprendendo proprio il concetto di " compatibilità" (art. 2-bis, co. 1, lett. a) del d.lgs. 33/2013), che impone di applicare la disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni anche agli ordini professionali "in quanto compatibile"**,** ha ribadito che ove gli obblighi di pubblicazione non siano considerati "compatibili" sono ritenuti non applicabili, salvo poi inserire delle semplificazioni in termini di obblighi di pubblicazione e di disciplina sulla trasparenza e non solo .

Completano il quadro normativo la Delibera ANAC n. 481 del 3 dicembre 2025 e la delibera ANAC n. 497 di approvazione di 5 nuovi schemi di pubblicazione

Il Consiglio dell' ordine dei medici veterinari di Matera, in considerazione di tutte le novità appena richiamate ha acquistato un software " Easy Transparency", che rappresenta un utile strumento di lavoro per un ente piccolo in cui gli adempimenti sulla trasparenza ricadono solo su una persona e che risulta adeguato alla c.d. nuova trasparenza dei contratti pubblici e alle **Delibere Anac n. 481 e 497 del 3 dicembre 2025 .**

Non a caso, **l' obiettivo strategico** fissato dal Consiglio dell' Ordine **in materia di trasparenza** di seguito richiamato consiste proprio nella *"Informatizzazione ed implementazione dei flussi informativi in seno alla Sezione Amministrazione Trasparente grazie all' acquisto di un applicativo aggiornato alle delibere ANAC nn. 495/481/497 del 2025 ."*

In aggiunta si precisa che allegato al PTPCT 2026 – 2028, come All. 2) è consultabile la nuova griglia relativa al rispetto degli obblighi di pubblicazione in cui sono state recepite le precitate delibere dell' Autorità.

Tutti i documenti devono essere pubblicati in formato aperto, aggiornato e facilmente consultabile, nel pieno rispetto di quanto contenuto agli art. 6 e 7 del Dlgs 33/2013 e Codice dell'Amministrazione Digitale.

Considerate le ridotte dimensioni dell'ente e delle indicazioni contenute negli Orientamenti ANAC2022-2024, l'Ordine ha stabilito che il termine di pubblicazione degli atti in Amministrazione Trasparente, laddove la Delibera ANAC n. 1310/16 parla di adempimento " ***tempestivo***", non è inferiore a **60 giorni e nell' anno in corso adotterà una circolare ad hoc per autoregolamentarsi i tempi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente.**

Sarà cura dell' RPCT monitorare e vigilare sul rispetto degli obblighi di pubblicazione tramite verifiche straordinarie programmate nel triennio e di seguito riepilogate anche al fine

di verificare il livello di adeguatezza dell' Ente rispetto ad una materia, la c.d. trasparenza amministrativa in continua evoluzione

Cronoprogramma triennio.

Anno 2027:.verfica e pubblicazione del verbale in Amministrazione Trasparente sulle sottosezioni oggetto di modifica ad opera della Delibera ANAC n. 481/25 e 497/25
Anno 2028: verifica e pubblicazione del verbale in Amministrazione Trasparente di 3 sottosezioni estratte a sorte
Anno 2029: verifica e pubblicazione del verbale in Amministrazione Trasparente di 5 sottosezioni estratte a sorte

Si allega al presente piano la griglia sugli obblighi di pubblicazione 2026 che rappresenta l' All.3) .

11. Qualità dei dati pubblicati

Il documento deve essere in formato aperto, aggiornato e facilmente consultabile, nel pieno rispetto di quanto contenuto agli art. 6 e 7 del Dlgs 33/2013 e CAD. L' ANAC fornisce nella parte speciale del PNA 2025 indicazioni operative per superare anomalie e criticità nella pubblicazione di dati, documenti e informazioni .

12. Accesso civico semplice e generalizzato

L'art. art. 5 D.lgs. n. 33/2103 contiene la disciplina dell'accesso civico distinguendo:
a) l' accesso civico c.d. semplice di cui all'art. **5, comma 1** in forza del quale:
- chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013). L'accesso civico, quindi, e' circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.
b) l'accesso civico generalizzato di cui all'art. **5, comma 2** in forza del quale:
- chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis D.lgs. n. 33/2013

L'accesso civico c.d. semplice e' circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.

La richiesta di accesso civico obbligatorio non e' sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, e' gratuita e va presentata al RPCT, il quale controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato sulla base di quanto strettamente stabilito dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i.
In caso di accoglimento, l' ente entro 30 giorni procede all'inserimento sul sito e ,precisamente nella sezione " Amministrazione Trasparente", dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell'istanza presentata.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, l'istante puo' ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
A fronte dell'inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, puo' proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Il titolare del potere sostitutivo sarà nominato entro 30 giorni dalla approvazione del presente documento.

L' accesso civico generalizzato, invece, si pone come obiettivo, quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, per cui "*chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis*."
L'esercizio di tale diritto non richiede una situazione legittimante né motivazione.

Una volta predisposto il nuovo Regolamento sull' accesso e la relativa modulistica aggiornata alla sentenza dell' Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020, tali atti e moduli saranno pubblicati in Amministrazione Trasparente , nella sotto -sezione **accesso civico.**

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali controinteressati.
Nell' ipotesi in cui l' ente individui controinteressati, va inviata copia della istanza ricevuta mediante raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione (**Circolare Ministro Pubblica Amministrazione n. 1/2019**).

Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.
A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui all'art. 5 comma 6 del D.lgs. n. 33/2013 e' sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine l' ente provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione
In caso di accoglimento l' ente provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati e le informazioni richiesti.
Nel caso particolare di accoglimento della richiesta di accesso (c.d. generalizzato ex art. 5 comma 2 del D.lgs. 33/2013), nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilita', viene data comunicazione al controinteressato e si trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.
Il rifiuto, il differimento, l'esclusione e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi ed ai limiti di cui all'art. 5 bis del D.lgs. n. 33/2013 ed in ossequio alle Linee Guida ANAC n. 1309/16.
Occorre sempre valutare caso per caso la possibilita' di diniego dell'accesso a tutela degli interessi pubblici e privati indicati nella norma citata.
Tra gli interessi pubblici vanno considerati quelli curati dall' Ordine. Tra gli interessi privati particolare attenzione dovra' essere posta al bilanciamento tra il diritto all'accesso e la tutela dei dati personali.
Nel caso di diniego totale o parziale alla richiesta di accesso civico generalizzato o nel caso di mancata risposta il richiedente puo' presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni. Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'art. 5 bis, comma 2, lett.a) il suddetto Responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
A fronte di inerzia da parte sia del RPCT che del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, puo' proporre ricorso al TAR ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. n. 104/2010.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è il dr. Francesco Paolo Loperfido – mail : _____

13. Privacy e riservatezza

Il popolamento della sezione Amminsitrazione Trasparente avviene nel rispetto del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali n. 243/2014 recante "*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi*, *effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici ed altri enti obbligati*", nonché nel

rispetto della riservatezza e in conformità al GDPR n. 679/16.

Entrata in vigore del PTPCT 2027- 2029

Il presente aggiornamento del PTPCT 2027 - 2029 dell' Ordine dei medici veterinari di Matera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente sottosezione /altri contenuti – corruzione. Esso viene pubblicato, altresì, nella sottosezione/Disposizioni Generali/ piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza .